

**COMUNE DI TREPUSZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**  
**SETTORE SERVIZI TECNICI**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**GENERALITA' DEL CREDITORE:**

Perrone Antonio Luigi (C.F.:PRRNTN45S21L383G)

**OGGETTO DELLA SPESA:**

Occupazione terreno senza titolo *ovvero provvedimento ex art.42-bis D.P.R. n.327/2001* (T.A.R. Puglia Sezione di Lecce - sentenza n. 297/13)

**IMPORTO DEL DEBITO:**

Importo da liquidare: € 50.430,03

Importo liquidato con transazione: € 46.441,65 come da tabella seguente

<b>Perrone Antonio Luigi</b>	
Indennizzo per occupazione terreno sine titolo	€ 21.000,00
acquisizione porzione di terreno	€ 19.000,00
<b>Avv. Guiseppe Degli Atti</b>	
spese e compensi di lite	€ 6.441,65
<b>Totale</b>	<b>€ 46.441,65</b>

**RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO**

Il debito si riferisce ad una sentenza emessa dal T.A.R. Puglia Sezione di Lecce, antecedente l'entrata in servizio dello scrivente presso questo settore, conseguente alla realizzazione di una sede stradale con parcheggi senza titolo come di seguito esplicitato:

- con ricorso 29/5/2002, notificato il 30 successivo, il sig. Antonio Luigi Perrone ha chiesto al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce, che fosse accertato e dichiarato che il Comune di Trepuzzi ha illegittimamente occupato, per la realizzazione di una sede stradale con parcheggi a raso, un'area pari a mq.148,66 del terreno di proprietà del ricorrente, sito in Trepuzzi alla via Giuseppe Elia, esteso complessivamente mq. 1.686 ed in catasto censito al foglio 20 particella 427, e conseguentemente ha chiesto la condanna dell'A.C. al pagamento delle somme dovute per l'occupazione della suindicata porzione di terreno;

- in accoglimento del predetto ricorso il T.A.R. Puglia Sezione di Lecce con sentenza n. 297/13, depositata l'11/2/2013, ha statuito che "... *perdurando il diritto di proprietà del ricorrente sul terreno ...*" il Comune di Trepuzzi "... *in applicazione dell'art.34 del d.lgs. n.104/2012 ... dovrà ... proporre al sig. Perrone una somma corrispondente al 5% del valore del bene (determinato tenuto conto dell'art.19 della Ir. n.3 del 2005) per ogni anno dell'occupazione illegittima a partire dal 23 novembre 1992, in relazione ai terreni effettivamente occupati per la realizzazione del progetto di cui al Piano Particolareggiato approvato con delibera consiliare n.61/1987, sulla base delle citate disposizioni di cui all'art.42 bis del d.lgs. n.327/2001, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento ...*" e che l'A.C., in assenza di "... *un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art.42-bis D.P.R. n.327/2001*" è tenuta alla restituzione del fondo illegittimamente appreso;

- con ricorso 8/5/2015, avente n. 1329/2015 di R.G., il sig. Antonio Luigi Perrone ha chiesto al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce di ordinare al Comune di Trepuzzi di adottare ogni atto idoneo e necessario ad assicurare la piena, conforme ed effettiva esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza n.297/13 nominando -in caso di persistente inadempienza dell'amministrazione- un *commissario ad acta* per provvedere all'esatta quantificazione del valore di mercato dell'area in questione e per stabilire, nell'ipotesi di acquisizione della stessa al patrimonio comunale, l'effettivo prezzo di mercato, predisponendo tutti gli atti per la liquidazione e/o il pagamento, il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre maggiorazioni *ex lege*;

- con ordinanza n.2433/2015 il T.A.R. Puglia Sezione di Lecce ha ritenuto necessario –al fine di decidere- disporre verifica e, per l'effetto, ha nominato il responsabile dell'U.T.C. del Comune di Lecce al fine di "procedere alla determinazione del valore venale del fondo per cui è giudizio da determinarsi alla data del 23.11.1992 indicata nella sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, procedendo altresì a quantificare le somme dovute in base ai criteri di cui alla medesima sentenza";

- con Relazione 14/2/2016 il Commissario Verificatore, arch. Luigi Maniglio, ha quantificato:

- 1) in euro 20.365,41 il totale del valore dell'indennizzo dal 23/11/1992 al 31/12/2015, oltre interessi;
- 2) in euro 19.325,80 il valore venale della porzione di terreno;

- in virtù dei criteri stabiliti con la Relazione 14/2/2016, il sig. Antonio Luigi Perrone ha maturato l'ulteriore somma di 876,28 euro a titolo di indennizzo per il periodo 1° gennaio 2016-27 novembre 2016 e che, pertanto, l'importo complessivo a titolo di indennizzo per il periodo compreso tra il 23/11/1992 ed il 27/11/2016 è pari a complessivi 21.241,69 euro oltre interessi;

- gli interessi maturati dall'11/2/2013, data di deposito della sentenza, a tutt'oggi ammontano:

- a) 823,60 euro sul valore dell'indennizzo pari a 21.241,69 euro;
- b) 749,31 euro sul valore venale pari a 19.325,80 euro della porzione di terreno estesa mq. 148,66 circa;

- le spese ed i compensi di lite relativi al giudizio di ottemperanza n.1329/2015 di R.G. ammontano a 8.289,63 euro, come da notula *pro-forma* dell'avv. Giuseppe Degli Atti;

- in ragione di quanto sopra esposto, l'importo complessivo maturato dal sig. Antonio Luigi Perrone nei confronti del Comune di Trepuzzi ammonta a complessivi 50.430,03 euro, di cui:

- a) euro 22.065,29 a titolo di indennizzo ed interessi legali per il periodo compreso tra il 23/11/1992 ed il 27/11/2016;
- b) euro 20.075,11 per il valore venale della porzione di terreno estesa mq.148,66 circa e per interessi legali;
- c) euro 8.289,63 per spese processuali relative al giudizio di ottemperanza n.1329/2015 di R.G.

In virtù di quanto sopra espresso le parti raggiungono un accordo e in data 27/10/2016 sottoscrivono un accordo transattivo alle seguenti condizioni:


1) Il Comune di Trepuzzi si obbliga, a corrispondere in favore del sig. Antonio Luigi Perrone,

- euro 21.000,00 a titolo di indennizzo;
- euro 19.000,00, per l'acquisizione della citata porzione di terreno
- euro 6.441,65 a titolo di spese e compensi di lite da corrispondere direttamente all'avv. Giuseppe Degli Atti;

**ALLEGATI che compongono il fascicolo:**

- 1) T.A.R. Puglia Sezione di Lecce - sentenza n. 297/13
- 2) Delibera G.C. n. 229 del 01/12/2016
- 3) Atto di transazione
- 4) Determina di liquidazione n. 1200 del 09/12/2016
- 5) Determina di liquidazione n. 197 del 16/03/2017

Trepuzzi, li 4/12/2017



Il Responsabile del Settore

*Giuseppe Perrone*